

rale ed uniforme doveva praticamente preferirsi la creazione di organismi provvisori o limitati ad un determinato territorio, che attuassero il decentramento con metodo sperimentale.

### **Il decentramento nella legislazione positiva e nella legge per la Basilicata.**

E così infatti avvenne, indipendentemente forse da ogni preconcetto teorico. Allorchè impellenti necessità sociali hanno richiesto un'azione amministrativa continua, immediata e sollecita, il bisogno di nuovi sistemi più rispondenti alle gravi condizioni ed alla natura delle cose ha fatto sorgere, sia pure in via eccezionale e provvisoria, gli organismi adatti per esplicare sul posto con rapidità e continuità l'opera del Governo. Allora gli interessi contrari sono stati momentaneamente eliminati o paralizzati dallo stesso carattere provvisorio e parziale del provvedimento, e le difficoltà di attuazione si sono superate per la spinta delle gravi esigenze sociali. Ma gli organismi creati nella fretta di provvedere a impellenti bisogni, non sempre hanno corrisposto in modo soddisfacente allo scopo pel quale erano stati istituiti, o per lo meno hanno richiesto un lungo periodo di adattamento, ciò che era inevitabile.

Intanto la nostra legislazione offre ora alcuni esempi tipici di decentramento amministrativo.

Il primo per origine di tempo ed anche per vastità di intendimenti è il Commissariato civile per la Sicilia, istituito con la legge 30 luglio 1896, n. 345; ma esso esorbita dai confini di un semplice decentramento gerarchico o amministrativo.

Il Commissariato civile di Sicilia era investito di poteri politici ed amministrativi spettanti ai Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'agricoltura, industria e commercio, per quanto si riferiva alla pubblica sicurezza, all'amministrazione delle Province e dei Comuni, alle Opere pie, alle opere pubbliche provinciali e comunali, alle tasse locali, all'istruzione primaria, alle miniere e cave, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alle foreste, ai pesi ed alle misure; senza impegni però per il bilancio dello Stato. Il Commissario civile aveva anche facoltà di derogare alle